

217.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	8069	<b>Interpellanza ed interrogazioni all'ordine del giorno</b> .....	8037
<b>Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</b> (Trasmissione di un documento) ....	8066	<b>Missioni vaevoli nella seduta del 24 giugno 1997</b> .....	8065
<b>Disegno di legge n. 3229:</b>		<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	8065
(Articolo unico) .....	8047	<b>Proposta di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	8065
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo unico) .....	8047	<b>Proposte di legge:</b>	
(Ordini del giorno) .....	8049	(Annunzio) .....	8065
<b>Disegno di legge di conversione n. 3717:</b>		(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	8065
(Articolo unico) .....	8053	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	8069
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	8053	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	8069
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	8054		
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	8056		
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissioni) .....	8066		
	8067, 8068		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

con circolare del 4 dicembre 1987, il Ministro dei lavori pubblici ha emanato « Prescrizioni inerenti all'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 »;

tali prescrizioni comprendono una serie di procedure e di misure volte a garantire la sicurezza degli invasi artificiali e dei territori da essi dominati ed a consentire la predisposizione di piani di protezione civile in vista di eventuali situazioni di pericolo per le popolazioni;

fra l'altro, le prescrizioni prevedono che si debbano determinare le caratteristiche dell'onda di piena e l'individuazione delle aree soggette ad allagamento, ai fini della protezione civile, sia per effetto di manovre degli organi di scarico che di ipotetico collasso dello sbarramento;

per le dighe progettate dopo la data della circolare, tali adempimenti debbono essere rispettati in sede di progetto. Per gli sbarramenti già esistenti a quell'epoca, tali adempimenti avrebbero dovuto essere espletati entro il termine di diciotto mesi (per il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione) o di cinque anni (per la valutazione dell'onda di piena e delle zone soggette ad allagamento), a cura dei concessionari, o comunque dei proprietari;

il numero di opere di sbarramento nel nostro Paese è assai elevato (oltre mille); elevato è anche il numero di soggetti concessionari o proprietari, non

tutti in condizione di efficienza tecnico-gestionale e dotati di risorse finanziarie adeguate, condizioni la cui realizzazione è il presupposto della legge n. 36 del 1994, per i servizi idrici a scopo civile e della improrogabile esigenza di riformare gli enti di bonifica e irrigazione;

nel Mezzogiorno, in particolare, alla generalizzata carenza di strutture imprenditoriali nel campo dei servizi idrici ed alla crisi degli enti irrigui, si è sovrapposta la cessazione dell'intervento straordinario senza che ancora si siano organizzate adeguate tecno-strutture;

va ricordato infatti che, presso la Cassa per il Mezzogiorno, era insediata una sezione speciale del servizio dighe, allora facente capo al ministero dei lavori pubblici, oggi invece ai servizi tecnici nazionali, e che numerosi impianti, da poco terminati o ancora in via di completamento, sono stati trasferiti dalla competenza della Agensud a soggetti diversi;

va aggiunto che nel territorio delle regioni del Mezzogiorno non sono previste autorità di bacino di rilevanza nazionale e non sono state costituite, o sono per lo più inoperanti, le autorità di bacino di livello regionale o interregionale che, ai sensi della legge n. 183 del 1989, sono titolari anche dei piani di manutenzione delle opere di sicurezza;

esiste quindi legittimamente la preoccupazione che gli adempimenti previsti dalla citata circolare non siano stati correttamente attuati e non abbiano dato luogo, da parte delle autorità competenti, a specifici piani di protezione civile e di gestione del territorio, specie per quanto attiene alla determinazione di vincoli urbanistici —;

se tutti gli adempimenti previsti dalla circolare del ministero dei lavori pubblici

del 4 dicembre 1987, n. 352, siano stati espletati per tutte le opere di ritenuta oggi esistenti sul territorio nazionale, anche se non collaudate;

se per tutte le opere di ritenuta sia inequivocabilmente individuato il soggetto titolare degli adempimenti e se questo abbia adempiuto efficacemente alle prescrizioni dettate dalla circolare a carattere episodico e adempiano regolarmente a quella a carattere periodico;

se il dipartimento della protezione civile abbia provveduto a predisporre o far predisporre piani di emergenza per le zone soggette ad allagamento, identificate dagli studi previsti dalla circolare;

se le regioni e gli enti locali siano stati informati della necessità di tenere conto delle risultanze di tali studi in sede di pianificazione del territorio;

quali siano i provvedimenti che intendano assumere per far fronte ad eventuali carenze e per assicurare un adeguato livello di sicurezza idraulica sull'intero territorio nazionale;

quali siano in particolare le misure che è opportuno adottare nelle regioni del Mezzogiorno per assicurare il completo rispetto della normativa anche nei casi in cui gli enti titolari delle opere siano in difficoltà tecnico-finanziaria.

(2-00392) « Pittella, Olivo, Zagatti, Siola, Albanese, Domenico Izzo, Casinelli, Mastroluca, Gatto, Giacco ».

(10 febbraio 1997)

## B) Interrogazione:

CREMA e LEONE DELFINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il nuovo codice della strada, all'articolo 31 prevede, a carico del proprietario, pubblico o privato che sia, di un suolo che si trovi a monte o a valle di una strada,

la realizzazione delle necessarie opere di mantenimento, onde evitare frammenti o scoscendimenti del corpo stradale stesso;

l'Anas è stata ed è competente per la scelta del percorso delle strade senza obbligo di consultazione dei proprietari dei fondi e delle ripe sui quali intende operare ma, forte di quanto disposto dall'articolo predetto, intende chiedere a questi il risarcimento degli oneri sostenuti per l'esecuzione di opere dirette a « garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del corpo stradale »;

tale rivalsa coinvolge non solo i privati cittadini, ma anche i comuni, come già accaduto in alcuni casi nella provincia di Belluno e, specie in località montane, ciò comporta l'esborso di cifre astronomiche, tenuto conto della configurazione geologica del territorio e dei continui e rilevanti interventi richiesti;

la responsabilità civile e penale, in uno Stato che voglia dirsi civile, dovrebbe essere accertata determinando, senza ombra di dubbio, che il proprietario del fondo ha materialmente compiuto atti idonei alla determinazione di frane e dissesti —:

se non si ritenga opportuno, sull'immediato, sospendere ogni eventuale richiesta di risarcimento posta in essere dall'Enas nei confronti di privati cittadini o comuni, nei casi in cui non si ravvisi la responsabilità diretta dei proprietari dei fondi ed in attesa di un intervento volto alla modifica del criterio stesso di responsabilità;

quali siano, più in generale, i provvedimenti che intende prendere per sanare una situazione che, qualora dovesse estendersi a tutto il territorio nazionale, porterebbe i singoli cittadini e le amministrazioni locali, specie quelle montane, alla bancarotta;

se non sia opportuno stabilire, una volta per tutte, che il nostro territorio, per la sua varietà, impone di utilizzare criteri diversificati nel fissare norme la cui ap-

plicazione letterale risulterebbe devastante. (3-01024)

(17 aprile 1997)

### C) Interrogazione:

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA, GRILLO e DE FRANCISCIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

secondo il quotidiano regionale *Puglia* del 23 febbraio 1997, il sottosegretario Antonio Bargone, nel corso di un incontro con rappresentanti nazionali delle confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, avrebbe espresso la volontà di « avviare le procedure per il commissariamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » in quanto « il Ministero, a fronte delle comunicazioni della ragioneria generale dello Stato », ritiene « che la gravità della situazione obbliga a mettere in campo tutti gli strumenti utili al superamento dell'attuale gestione dell'Eaap, compreso l'auspicio che gli attuali consiglieri autonomamente, a partire da quelli più sensibili al superamento dell'attuale gestione dell'Eaap, rassegnino le dimissioni »;

in realtà, la relazione della ragioneria generale dello Stato evidenzia una situazione di disagio istituzionale dell'ente, ancora oggi privo del presidente, la cui nomina, ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, spetta al Governo su proposta dell'organo di tutela, e cioè lo stesso Ministero dei lavori pubblici. Quest'ultimo finora è rimasto sordo ad ogni sollecito ad adempiere, compreso l'atto ispettivo presentato in tal senso il 5 dicembre 1996, n. 4-05900, e rimasto senza risposta —:

se risultino rispondenti al vero le dichiarazioni del sottosegretario Bargone riportate dall'organo di informazione;

se non ritenga, in caso affermativo, che quanto affermato costituisca uno stupefacente travisamento della realtà dei

fatti e un tentativo maldestro di coprire una grave responsabilità imputabile allo stesso dicastero dei lavori pubblici, nei confronti del quale, con riferimento alla questione sollevata, la Corte dei conti avrebbe inoltrato diffida, affinché siano adottate le iniziative di competenza per pervenire al più presto alla nomina del presidente dell'ente acquedottistico, ponendolo così nelle condizioni di operare in piena regolarità. (3-00802)

(26 febbraio 1997)

### D) Interrogazione:

ARMANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

è manifesta la carenza di una politica di effettiva attivazione degli investimenti per le aeree depresse del Paese, ed in particolare per il settore idrico, nonostante i cospicui stanziamenti attraverso programmi nazionali e comunitari, anche mediante il Qcs 94/99;

in un'area, quale il Mezzogiorno, tradizionalmente afflitta da penuria strutturale di disponibilità idriche e da generale degrado ed inefficienza gestionale delle reti esistenti, il perdurare di tale situazione si riflette negativamente sia sul servizio idrico che sugli effetti economici ed occupazionali attesi da una ripresa degli investimenti;

tale situazione, in gran parte dovuta alla carenza di progetti validi, risulta ulteriormente aggravata dalle difficoltà di attuazione del riordino del servizio idrico integrato previsto dalla legge n. 36 del 1994;

a tal fine si è provveduto, a tutt'oggi, ad utilizzare la Sogesid in modo solo marginale, nonostante le precise disposizioni di cui alla legge n. 341 del 1995, finalizzate a favorire l'attuazione della

legge n. 36 del 1994 e a coinvolgere soggetti privati nella gestione del servizio idrico;

nell'ambito di un'audizione dei vertici della Sogesid, convocata presso la VIII Commissione della Camera dei Deputati, è emerso che importanti iniziative, autonomamente avviate dalla stessa società a sostegno delle regioni e degli altri enti locali — soggetti che hanno all'uopo avanzato richiesta di collaborazione ai sensi della normativa regolante l'istituzione della società stessa — risultano legate agli indirizzi ed all'organizzazione della società, per i quali è stato richiesto anche il parere della Bei;

detta situazione è stata dettata anche dall'esigenza di approfondire le tematiche oggetto di reiterate critiche nei confronti dell'operato della società, mosse sia da esponenti politici, parlamentari e non, vicini al sistema delle municipalizzate, che dal presidente della società, il quale contestualmente riveste una posizione di rilievo nell'ambito di una delle più importanti aziende municipalizzate (Acea) per la gestione del servizio idrico;

le suddette critiche sono state essenzialmente incentrate sul ruolo della società quale gestore di opere e sistemi idrico/depurativi, che, benché transitorio, vanificherebbe le mire espansionistiche delle attuali aziende municipalizzate già trasformate in società per azioni o in corso di trasformazione — :

quali siano in proposito gli orientamenti del Governo in generale, e del ministero dei lavori pubblici in particolare, per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti all'attuazione della legge n. 36 del 1994, in particolare nel Mezzogiorno, ove sussiste anche l'irrisolto problema della riorganizzazione di enti regionali, tra cui l'Ente autonomo acquedotto pugliese, da effettuare secondo i criteri compatibili con i principi di efficienza imprenditoriale sanciti dalla legge medesima, in particolare attraverso la loro privatizzazione;

quali azioni intendano sviluppare per l'effettiva ripresa degli investimenti nel

settore idrico nel Mezzogiorno, anche con riferimento alla manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, che risultano in gran parte inefficienti o versano in avanzato stato di degrado;

come intenda avvalersi della Sogesid ai fini dell'attuazione della legge n. 341 del 1995 e nel rispetto del ruolo di soggetto *super partes*, a servizio di regioni ed enti locali, previsto per la società;

quali siano al riguardo gli intendimenti concreti sia del ministero del tesoro, azionista della società, che del concertante ministero dei lavori pubblici;

se, stante il fatto che il presidente della Sogesid è contemporaneamente consigliere di amministrazione dell'Acea, non ritenga ravvisabile un'incompatibilità fra le due posizioni, essendo l'Acea una delle aziende municipalizzate per la gestione del servizio idrico obiettivamente collocate in posizione oggi non convergente rispetto all'attività svolta dalla Sogesid nello stesso campo, come dimostrano le critiche rivolte alla società stessa dal consigliere Acea, che ne è peraltro il presidente;

se non ritengano sussistere al riguardo omissioni o negligenze, anche perseguibili sotto il profilo amministrativo, presso i ministeri del tesoro e dei lavori pubblici. (3-00857)

(10 marzo 1997)

### E) Interrogazione:

MANZIONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

già nell'estate del 1996 veniva più volte sollecitato l'interrogato Ministro dei lavori pubblici affinché si procedesse con urgenza alla progettazione di una bretella di collegamento fra l'autostrada A30 (Roma — Mercato San Severino) e l'auto-

strada A3 (Salerno-Reggio Calabria), onde evitare i gravissimi inconvenienti collegati all'esodo estivo;

in tali occasioni, infatti, ingenti masse di traffico veicolare, provenienti dal Nord, dopo aver percorso l'autostrada A30, vengono naturalmente immesse sul raccordo autostradale Avellino-Salerno onde poter raggiungere la località di Fratte (Salerno) ed immettersi così sulla A3;

conseguenza di tale periodico esodo è il formarsi di chilometriche code sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, code che di fatto — tra l'altro — penalizzano pesantemente gli utenti dell'università di Fisciano e tutti gli abitanti della Valle dell'Irno i quali, per raggiungere i loro comuni di residenza (Baronissi, Fisciano, Calvanico e Mercato San Severino) non solo non possono utilizzare il raccordo autostradale, ma trovano anche le strade provinciali intasate da quanti cercano di utilizzare percorsi alternativi;

detto raccordo autostradale, poi, essendo assolutamente inadeguato già in condizioni di traffico normale (non essendo fornito né di punti di ristoro e assistenza, né di aree di servizio), si trasforma in un unico pericoloso ingorgo, con grave pericolo per l'incolumità di quanti si trovano costretti per ore e ore a lunghe soste forzate;

non a caso, negli ultimi anni, si è verificata l'assoluta impossibilità di prestare soccorso a quanti (anche donne, bambini e anziani), costretti a delle soste disumane ed estenuanti, hanno accusato malori che avrebbero richiesto un pronto intervento sanitario;

a fronte di tale riconosciuta situazione di emergenza, anche perché più volte compulsato dall'interrogante, con nota prot. n. 429 del 20 settembre 1996, il Ministro *pro tempore* Di Pietro preannunciava l'imminente conclusione della progettazione relativa alla bretella autostradale di collegamento fra l'A3 e la A30,

ma a tutt'oggi neanche per l'individuazione dello svincolo di S. Mango sulla A3 (che pure era stato sollecitato nella logica di decongestionare parte del traffico relativo alle frazioni alte di Salerno ed al comprensorio dei Picentini) risulta essere stata completata la fase di progettazione preliminare, pur essendo stata però individuata la localizzazione;

occorre altresì considerare l'assoluta necessità di "cantierizzare" delle opere ormai previste da anni, onde determinare quella ripresa occupazionale più volte promessa, in una provincia, come quella di Salerno, che sconta livelli di disoccupazione ormai drammatici, con opere pubbliche ferme da anni, in un settore come quello dell'edilizia fortemente penalizzato;

appare chiaro che il Governo ha disatteso ancora una volta le aspettative dei cittadini della Valle dell'Irno e di Salerno, venendo meno alle promesse fatte —:

quali misure eccezionali, nello specifico, si intendano immediatamente adottare per evitare le tragedie che ogni anno si registrano nel periodo estivo sul tratto di raccordo autostradale che collega Mercato San Severino con Salerno, per l'ormai cronica incapacità di affrontare e risolvere i problemi;

in quali tempi si intenda realmente procedere alla cantierizzazione delle opere previste (allargamento della A3, individuazione dello svincolo di S. Mango, collegamento A3-A30) per offrire risposte concrete alle pressanti richieste occupazionali della provincia di Salerno;

se sia a conoscenza del grave stato di tensione sociale che esiste ormai nella popolazione, che potrebbe essere indotta — proprio in considerazione dell'assoluta ed inaccettabile latitanza del Governo — a mettere in essere eclatanti atti di protesta.

(3-01031)

(28 aprile 1997)

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI  
DI MEDICINA GENERALE (3229)***

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

1. Le regioni predispongono le graduatorie regionali per l'anno 1997 degli aspiranti al conferimento degli incarichi di medicina generale sulla base dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484. Ai fini degli adempimenti di cui al presente comma, le domande presentate entro il 30 giugno 1996 possono essere integrate dagli interessati, mediante allegazione, al momento della presentazione delle domande per l'assegnazione delle zone carenti relativa all'anno 1997, dei titoli dagli stessi posseduti alla data del 31 maggio 1996.

2. Agli iscritti al primo corso di formazione di medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, i quali, alla data del 31 dicembre 1996, non siano stati posti in grado di acquisire l'attestato di formazione previsto dall'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo, a causa del ritardato inizio dei corsi medesimi, è riconosciuto, limitatamente alle graduatorie uniche regionali da valere per l'anno 1998, un punteggio pari a quello previsto, per chi è in possesso del predetto attestato, dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, a condizione che gli interessati producano certificazione di iscrizione e frequenza al corso, e fermo restando l'obbligo di produrre l'attestato all'atto del conferimento dell'incarico.

3. La copertura delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale di fatto determinatesi fino al 31 dicembre 1996, ancorché non rilevate dalle aziende unità sanitarie locali e non pubblicate sul bollettino regionale, avviene sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le regioni applicano le disposizioni previste dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, per la predisposizione delle graduatorie degli aspiranti al conferimento degli incarichi di medicina generale e per l'assegnazione delle zone carenti relative all'anno 1998.

1. 1.

Maura Cossutta, Valpiana.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 256 del 1991 viene riconosciuto unicamente un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

**1. 6.**

Maura Cossutta, Valpiana.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le regioni e le province autonome che ai sensi del decreto legislativo 502 del 1992, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 517 del 1993, hanno individuato aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che ai fini del miglioramento del servizio richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego possono, in deroga alle normative vigenti, nell'ambito del numero complessivo delle ore di incarico svolte all'entrata in vigore del decreto legislativo 517 del 1993 e senza aumento di spesa, autorizzare le aziende USL ad incrementare le ore dei titolari della medicina dei servizi ad un massimo di 38 ore in funzione della ottimizzazione delle risorse di personale nell'ambito del processo di riorganizzazione aziendale.

**1. 9.**

Maura Cossutta, Valpiana.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*

3-bis. Per la promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica che rendono esecutivi gli accordi collettivi nazionali previsti dall'articolo 4, comma 9 della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è previsto, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il parere del Consiglio di Stato.

**1. 10.**

Giannotti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Ad integrazione delle disposizioni previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1996 n. 484, l'azienda, per lo svolgimento nei distretti di attività territoriali programmate, può utilizzare secondo l'ordine di priorità previste dal comma 2 del citato articolo 60 altresì:

a) i medici della medicina dei servizi di cui all'allegato «N» che non abbiano raggiunto il tetto orario di 38 ore settimanali di attività;

b) i medici inseriti nella graduatoria di medicina generale di cui all'articolo 2 del presente accordo.

**1. 01.**

Maura Cossutta, Valpiana.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Per il conferimento degli incarichi di sostituzione relativi all'assistenza e alla continuità assistenziale previsti rispettivamente dall'articolo 23, comma 5, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, si applicano le percentuali di riserva di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

**1. 02.**

Maura Cossutta, Valpiana.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: « Per le sostituzioni disciplinate dal presente articolo non è richiesto l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 2 »;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: « purché abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati »;

c) al comma 8, sono soppresse le parole: « purché abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di medici convenzionati ».

1. 03.

Maura Cossutta, Valpiana.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, in attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale a decorrere dal 1° gennaio 1995;

l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 256 del 1991 individua, al comma 1, i soggetti titolari di diritti acquisiti che possono esercitare l'attività di medico di medicina generale indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione, e prevede, al comma 3, che ulteriori categorie di titolari di diritti acquisiti possono

essere individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale,

impegna il Governo

a considerare quali titolari di diritti acquisiti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 256 del 1991, i soggetti immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia, entro il 31 dicembre 1991.

(9/3229/1)

« Saia, Del Barone, Lucchese, Attili, Caccavari, Giacalone, Lumia, Mangiacavallo ».

La Camera dei deputati,

considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996 ha profondamente modificato i punteggi che vengono assegnati ai medici ai fini della formulazione delle graduatorie per l'assegnazione delle zone carenti di medicina generale e di continuità assistenziale (guardia medica);

considerato che con questa revisione è stato assegnato un punteggio molto alto, (oltre ad una riserva di posti) ai medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale (12 punti), mentre, di contro, sono stati molto svalutati i punteggi per eventuali specializzazioni (0,5 punti) e addirittura soppeso ogni punteggio relativo all'anzianità di laurea;

impegna il Governo

a riconsiderare, riequilibrandola, in sede di rinnovo della convenzione per la medicina generale, l'entità dei punteggi da assegnare per il corso di formazione specifica in medicina generale, per i diplomi di specializzazione e per l'anzianità di laurea.

(9/3229/2)

« Valpiana, Giacalone, Caccavari, Saia, Mangiacavallo, Giacco, Attili, Lucchese ».

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997,  
N. 129, RECANTE PROGRAMMAZIONE DELLE CESSAZIONI  
DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA,  
NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI PENSIONE  
E MOBILITÀ (3717)***

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « dal 1° settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98 »; dopo le parole: « relative all'anno scolastico » sono inserite le seguenti: « o all'anno accademico »;*

*al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità. »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « dal 1° settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98 »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:*

*a) per invalidità derivante o meno da cause di servizio, nonché di personale privo della vista;*

*b) del personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianità contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;*

*c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;*

*d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia già compreso tra il personale cui è consentita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2 »;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*« 4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, nonché, ove riproposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,*

quelle revocate nel periodo dal 15 marzo 1997 al 18 maggio 1997, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Qualora l'accoglimento delle predette domande di dimissioni anticipate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99 dovesse risultare incompatibile con la programmazione finanziaria per l'anno 1998, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, dispone con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 1998, che tali domande, in misura non superiore alla metà, abbiano effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1999-2000. In tal caso la graduazione avrà luogo in base all'anzianità di servizio con precedenza, in caso di parità, determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. Ai trattamenti pensionistici del predetto personale e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

*al comma 5, le parole da:* « 1° settembre 1997 » *fino a:* « nell'anno scolastico » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico ».

*All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole:* « l'esercizio dell'attività » *sono inserite le seguenti:* « , con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole:* « avuto riguardo alla dimensione dell'impresa » *sono inserite le seguenti:* « nel rapporto con il territorio in cui è ubicata »; *dopo le parole:* « il 31 dicembre 1998 » *sono inserite le seguenti:* « o il 31 dicembre 1999 per le aziende industriali interessate ai contratti di area di cui all'articolo 2,

comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997 »; *le parole:* « nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « sull'intero territorio nazionale »; *le parole:* « 30 giugno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 agosto 1997 »; *le parole:* « 30 settembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 15 ottobre 1997 »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*« 1-bis.* I lavoratori di cui al comma 1 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

*1-ter.* Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 1, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al medesimo comma in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le Commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola).*

1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni

con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1° settembre 1997, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico 1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica.

2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresì accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza dal 1° settembre 1997. A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati.

3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:

*a*) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;

*b*) dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 509, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

*c*) del personale che si trova nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel

contingente di cui al comma 2, hanno effetto negli anni scolastici successivi, rispettando il criterio di precedenza dell'età anagrafica, nel limite del contingente annuo stabilito al comma 2.

5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre 1997, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati.

6. È sospeso l'accesso al trattamento di pensione fino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, nonché negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.

#### ARTICOLO 2.

*(Fondi pensione).*

1. All'articolo 4, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, » si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o complementare.

#### ARTICOLO 3.

*(Mobilità lunga).*

1. Al fine di favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'im-

presa ed alla sua collocazione sul territorio, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998, nel limite massimo di 2.500 unità, da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, con riferimento alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993. I predetti lavoratori saranno collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali previsti per il pensionamento di anzianità nella disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tale fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 30 settembre 1997. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.

#### ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

##### 1. 7.

Gazzara, Prestigiacomò, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le domande di dimissioni con le seguenti: le cessazioni dal servizio*

##### 1. 4.

Vignali, Sciacca.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono accolte con le seguenti: e già accolte, sono scaglionate*

##### 1. 1.

Pittino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono accolte con le seguenti: sono disposte*

##### 1. 5.

Vignali, Sciacca.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: prioritariamente sino alla fine del periodo.*

##### 1. 6.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed all'anzianità*

contributiva utile ai fini pensionistici matura alla data della domanda

**1. 8.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed all'anzianità contributiva.*

**1. 9.**

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni successivi, in caso di contingentamento, le domande di pensionamento saranno accolte tenuto conto dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.*

**1. 10.**

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono altresì accolte con le seguenti: hanno altresì priorità*

**1. 2.**

Pittino.

*Al comma 2, sostituire le parole da, nel primo periodo: accolte sino a, nel secondo periodo, più elevata età anagrafica con le seguenti: disposte altre cessazioni dal servizio con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-1998. A tal fine le cessazioni dal servizio sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata anzianità di servizio*

**1. 20.**

Vignali, Sciacca.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati con le seguenti: tenuto conto della più elevata età anagrafica e della anzianità contributiva, utile ai fini pensionistici, maturata alla data della domanda*

**1. 11.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente all'anno 1997.*

**\* 1. 12.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente all'anno 1997.*

**\* 1. 21.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Tadorelli, Tortoli.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista.

**1. 26.**

La Commissione.

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: ove fino alla fine del periodo.*

**1. 22.**

Vignali, Sciacca.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Fatta salva la possibilità di revoca delle dimissioni nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le cessazioni dal servizio differite in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, nonché, ove ripresentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le domande di dimissioni revocate nel periodo dal 15 marzo 1997 al 18 maggio 1997 danno luogo alla cessazione dal servizio dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1998-1999. Qualora le cessazioni dal servizio previste dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1998-1999 dovessero risultare incompatibili con la programmazione finanziaria per l'anno 1998, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, dispone con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, un ulteriore differimento della cessazione dal servizio, in misura non superiore alla metà, dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1999-2000. In tal caso la graduazione avrà luogo in base all'anzianità contributiva utile con precedenza, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Ai trattamenti pensionistici del predetto personale ed a quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.

**1. 23.**

Vignali, Sciacca.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non accolte con le seguenti: già accolte ma differite.*

**1. 3.**

Pittino.

*Al comma 4 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**\*1. 13.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 4 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**\*1. 24.**

De Murtas, Cangemi, Giordano, Strambi, Lenti.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: anzianità di servizio aggiungere le seguenti: o contributiva*

**1. 19.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 18.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale cui venga differito il pensionamento ovvero l'accettazione delle dimissioni, a data successiva al 1° settembre 1997, laddove il trattamento pensionistico netto spettante per il periodo di differimento risulti superiore al trattamento retributivo, per lo stesso periodo è corrisposta una indennità pari alla differenza tra i due trattamenti.*

**1. 14.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È sospeso, per il 1997, l'accesso al trattamento di pensione sino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, ai sensi dell'articolo 511 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**\* 1. 15.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È sospeso, per il 1997, l'accesso al trattamento di pensione sino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, ai sensi dell'articolo 511 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**\*1. 25.**

Gazzara, Prestigiacomò, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Il personale del comparto scuola in soprannumero può essere impiegato, previo accordo tra il Provvedimento agli studi, gli enti locali e le organizzazioni sindacali, in attività di lavoro equivalenti alla loro qualifica professionale presso gli enti locali medesimi. Il medesimo personale ottempererà ad una durata e ad un tempo lavorativo pari o comunque non superiore a quello espletato presso l'amministrazione di provenienza.

**1. 16.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Il personale del comparto scuola in soprannumero può essere impiegato presso gli enti locali, previo accordo tra il Provveditorato agli studi, gli enti medesimi e le organizzazioni sindacali, in attività di lavoro professionalmente equivalente. Il medesimo personale resta dipendente dal Ministero della pubblica istruzione a carico del quale permane il pagamento, in misura del 50%, dei versamenti contributivi e delle retribuzioni ad essi spettanti. Il restante 50% è a carico degli enti locali.

**1. 17.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Il personale del comparto scuola, le cui domande di dimissione con diritto a pensione anticipata sono state presentate entro il 15 marzo 1997, anche se non rientrante nel contingente di cui al comma 2 del precedente articolo 1, conserva il diritto al trattamento pensionistico calcolato sul sistema retributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La disposizione di cui al precedente comma viene estesa al personale del comparto scuola contemplato dall'articolo 1, comma 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**1. 01.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 1.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobellis, Proietti, Napoli.

*Sopprimerlo.*

**\* 2. 2.**

Gazzara, Prestigiacomò, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli

*Sopprimerlo.*

**\* 2. 3.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque.*

**2. 4.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola:* espletanti con le seguenti: che svolgono.

**2. 5.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 1.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobellis, Proietti, Napoli.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 2.**

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 2.500 unità con le seguenti: 7.500 unità;

**3. 3.**

Nappi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 2.500 unità con le seguenti: 3.500 unità;

*Conseguentemente al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sull'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: , riservando una quota di 2.000 unità alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993.

**3. 4.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 2.500 unità con le seguenti: 3.500 unità;

**3. 6.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* sull'intero territorio nazionale con le seguenti: nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993.

**3. 8.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sull'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: , indipendentemente dall'appartenenza dell'impresa ai settori previsti dal comma 5, articolo 5, della legge n. 451 del 1994.

**3. 11.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sull'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: , riservando una quota di 2.000 unità alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993.

**3. 5.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1 sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti:* Entro il 31 luglio 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto i criteri di selezione delle domande. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma

devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 agosto 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 31 ottobre 1997 sulla base dei predetti criteri. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.

**3. 7.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobellis, Proietti.

*All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al quarto periodo sostituire le parole: « 31 agosto 1997 » con le seguenti: « 31 luglio 1997 ».*

*Conseguentemente, al quinto periodo, dopo le parole: 15 ottobre 1997 inserire le seguenti: secondo criteri di priorità stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva dei lavoratori, posseduti al momento della collocazione in mobilità rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento.*

**3. 12.**

Governo.

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

*1-quater. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.*

**3. 9.**

Paolo Colombo, Michielon, Grignetti.

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

*1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 9-bis*

della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge n. 510 del 1996, si applicano anche alle assunzioni degli apprendisti. Sono abrogati il comma 1, lettera a), dell'articolo 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché il corrispondente precetto contenuto nel comma 1, lettera a), dell'articolo 29 della legge medesima.

**3. 10.**

Paolo Colombo, Michielon, Grignetti, Barral.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di sicurezza e controllo nei luoghi di lavoro).*

1. Presso ciascuna regione, dove sono previste misure straordinarie per grandi opere, è costituito un organismo di coordinamento che preveda la partecipazione paritaria di tutti i soggetti pubblici preposti all'attività di vigilanza e controllo in materia di lavoro, quali i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati dell'Inps e dell'Inail, l'Ispe e una rappresentanza delle regioni e degli enti locali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

*a) realizzare uniformità degli interventi ispettivi, a livello regionale, al fine di evitare inutili sovrapposizioni;*

*b) acquisire ogni elemento di conoscenza circa le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti ai soggetti esecutori delle opere;*

*c) favorire il processo di informatizzazione e l'accesso alle banche dati esistenti a livello territoriale.*

2. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

3. Per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 settembre 1997, il termine per la regolarizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non può superare i dodici mesi e, in ogni caso, non può essere inferiore a quattro mesi, ovvero ad otto mesi per le contravvenzioni agli obblighi di cui al titolo VI del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; il termine di dodici mesi può essere prorogato ai sensi del citato articolo 20 per un tempo non superiore ad ulteriori dodici mesi. Qualora l'organo di vigilanza verifici l'adempimento della prescrizione, la contravvenzione si estingue ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, senza il pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto; per le contravvenzioni accertate fino al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine massimo di dodici mesi per l'adempimento, prorogabile di ulteriori dodici mesi, la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994 è ridotta della metà.

**3. 01.**

Paolo Colombo, Michielon, Grignetti, Barral.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993).*

1. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 15 ottobre 1963 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione « Mutuità pensioni » di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira e, dal 1° gennaio 1996, decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici.

2. Dal 1° gennaio 1996 i contributi versati nella assicurazione di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma.

**3. 02.**

Paolo Colombo, Barral, Grignetti.

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli  
nella seduta del 24 giugno 1997.**

Albanese, Aleffi, Andreatta, Angelici, Becchetti, Berlinguer, Bindi, Boghetta, Brunetti, Bosco, Calzolaio, Cimadoro, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Galdelli, Giardiello, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Marongiu, Michelangeli, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Savarese, Sospiri, Stajano, Turroni, Veltroni.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albanese, Aleffi, Andreatta, Angelici, Becchetti, Berlinguer, Bindi, Boghetta, Bogi, Bordon, Bosco, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cimadoro, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Galdelli, Giardiello, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Michelangeli, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sava-

rese, Sinisi, Soriero, Sospiri, Stajano, Turco, Turroni, Veltroni, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio  
di proposte di legge:**

In data 23 giugno 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRIMALDI ed altri: « Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale » (3906);

BOLOGNESI: « Tutela dei diritti dei bambini nelle comunicazioni radiotelevisive e nell'informazione » (3907).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla VI Commissione (Finanze):*

FOTI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di determinazione del valore di

avviamento delle aziende» (3735) *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: « Dottorato di ricerca e formazione post-lauream » (3829) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XI;*

NAPOLI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento della storia locale nella scuola » (3834) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

GALLETTI: « Ordinamento della professione di chimico e tecnologo farmaceutico e istituzione del relativo albo professionale » (1711) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma-bis, del regolamento), V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII;*

SAIA ed altri: « Norme in materia di prevenzione dei tumori » (3708) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

PITTELLA ed altri: « Ordinamento della professione di psicomotricista » (3760) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, V, VII, XI e XIV;*

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

COSTA: « Soppressione dei consorzi di bonifica e attribuzione delle relative funzioni alle province » (1461) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

*alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali:*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CREMA ed altri: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo » (3854).

#### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 19 giugno 1997, ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte riguardanti la privatizzazione delle imprese pubbliche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 maggio 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 17 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la prima relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni (doc. CXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettere del 18 giugno 1997, ha trasmesso due note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno in Assemblea: FABRIS ed altri n. 9/3637/5, concernente misure di aiuto e agevolative per la regione Puglia a seguito della situazione di emergenza verificatasi in Albania, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 1997; DI ROSA ed altri n. 9/2515/1, accolto come raccomandazione dal Governo, CONTENTO ed altri n. 9/2515/2, VIGNI n. 9/2515/3, MORONI ed altri n. 9/2515/4, Oreste ROSSI ed altri n. 9/2515/5, LENTI ed altri n. 9/2515/7, MUZIO ed altri n. 9/2515/8, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 1996, concernenti interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi, nonché misure urgenti in materia di protezione civile e FOTI ed altri n. 9/2018/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 settembre 1996, concernente la predisposizione da parte del Governo di una nuova normativa in materia di calamità naturali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Il ministro dell'interno, con lettera del 19 giugno 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea SANZA ed altri n. 9/3637/6, concernente la predisposizione, da parte del Governo, di forme di apprendimento e di formazione professionale a favore dei cittadini albanesi accolti provvisoriamente in Italia, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commis-

sione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000, con lettera in data 18 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, la relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 giugno 1997 (doc. LXXXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera del 19 giugno 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea TURCI ed altri n. 9/2372/48, concernente istruzioni ministeriali afferenti le cosiddette « società non operative », accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 novembre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione VI (Finanze), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.**

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 19 giugno 1997, ha trasmesso, il parere espresso, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 giugno 1997 sul

documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissioni dal Ministero del tesoro.**

Il Ministero del tesoro ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali n. 150414 e 151898, di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Il Ministero del tesoro ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 150426, di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni permanenti V (Bilancio) e XIII (Agricoltura).

Il Ministero del tesoro ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 154060, di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VIII (Ambiente).

Il ministro del tesoro, con lettera in data 19 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della

legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta dalla sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) redatta sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli organismi interessati relativa all'anno 1996 (doc. XXXV-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 19 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23 della legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al secondo semestre 1996, concernente l'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettere del 20 giugno 1997, ha trasmesso due note relative all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione ANGELICI n. 4/04089, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 28 gennaio 1997, concernente le carenze d'organico del personale di magistratura e amministrativo presso la pretura circondariale di Taranto e nella risposta all'interrogazione PECORARO SCANIO n. 4/04860, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 30 aprile 1997, concernente le carenze d'organico del personale di magistratura e amministrativo presso la procura della Repubblica di Napoli.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo

parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di A/R n. SMM 29/97 relativo allo sviluppo e realizzazione prototipica di un radar di scoperta di superficie per impiego su unità navali.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 luglio 1997.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 20 giugno 1997, pagina 8013, seconda colonna, terz'ultima riga, sostituire la sigla « B14 » con « B15 ».

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

**ALA13-217**  
**Lire 1200**